IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI - 1. 2261

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALBONI, MOSCA, ALINI, MAZZONI, PIGNI, RAUCCI, ABENANTE, BIAGINI, TAGLIAFERRI

Presentata il 9 aprile 1965

Riassetto di carriera del personale dipendente degli Enti parastatali e di diritto pubblico in possesso di particolari requisiti

Onorevoli Colleghi! — Le numerose provvidenze legislative che nell'ultimo dopoguerra hanno avuto come scopo la sistemazione giuridica ed economica dei pubblici dipendenti, hanno creato le condizioni per una quasi completa normalizzazione del settore del pubblico impiego.

Se il Parlamento può finalmente apprestarsi a mettere mano ad una riforma burocratica della pubblica amministrazione, alla unificazione e semplificazione di taluni fondamentali servizi, ciò viene favorito dalla condizione di sicurezza giuridica in cui si trovano oggi i pubblici dipendenti. Nondimeno occorre ammettere la esistenza di una fascia di questo personale, esigua peraltro, che non è riuscita ancora ad ottenere il riconoscimento giuridico dei suoi meriti. Si tratta di un duplice ordine di dipendenti degli Enti parastatali e di diritto pubblico: coloro che per motivi connessi a carenze di organico, esigenze di servizio o altre ragioni straordinarie, pur non possedendo il richiesto titolo di studio, sono stati posti nella condizione di svolgere per anni funzioni superiori a quelle proprie del ruolo nel quale furono immessi in sede di inquadramento organico o di concorso; e coloro che, al contrario, trovandosi in possesso di un titolo di studio superiore a quello richiesto nel ruolo di appartenenza, non possono concorrere alla carriera superiore avendo acquisito, rispetto al grado iniziale della stessa, un trattamento economico più vantaggioso.

In ambedue i casi appare con ogni evidenza la necessità di un atto che sani una ingiusta sperequazione, mediante la creazione della possibilità di ricostruzione di carriera per quei dipendenti degli Enti parastatali e di diritto pubblico che si trovino nelle suddette condizioni, addivenendo in tal modo al giusto e legittimo riconoscimento delle funzioni svolte e del titolo di studio posseduto.

Così operando il personale interessato sarà collocato nel posto che si è conquistato con la sua preparazione culturale e professionale, oltre che con la sua operosità, spirito di sacrificio ed intelligenza.

A questi principi ed esigenze si ispira il presente progetto di legge che sottoponiamo al giudizio degli onorevoli colleghi, nella fiducia che essi vorranno accordargli il loro consenso ed approvazione.

IV LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I dipendenti da Enti parastatali e di diritto pubblico che alla data di approvazione della presente legge abbiano svolto per almeno cinque anni, consecutivi o no, funzioni superiori a quelle proprie del ruolo di appartenenza, o che siano in possesso di titolo di studio superiore a quello richiesto nel ruolo di appartenenza, sono ammessi al trattamento giuridico ed economico inerente alla categoria cui appartengono le funzioni effettivamente svolte o il titolo di studio posseduto.

ART. 2.

Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge, le Amministrazioni pubbliche interessate provvederanno al nuovo inquadramento del personale che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1, con il suo inserimento nel grado iniziale della categoria cui appartengono le funzioni superiori svolte o il titolo di studio posseduto, mediante concorso interno per titoli che tenga conto delle mansioni svolte, del titolo di studio e dei giudizi contenuti nei rapporti informativi, nonché del risultato di un esame colloquio vertente su servizi d'istituto dell'Amministrazione di appartenenza.

ART. 3.

I benefici giuridici ed economici di cui ai precedenti articoli decorrono dalla data del bando di concorso.

Il servizio precedentemente prestato dal personale di cui all'articolo 1, è valutato per 2/3 ai fini degli avanzamenti di carriera e per intero ai fini degli scatti economici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.